

COMUNE DI BOSCONERO
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.05.1999

**CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Scopo del presente regolamento.

**CAPO SECONDO
COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

- Art. 3 - Comitato Comunale di Protezione Civile
- Art. 4 - Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile
- Art. 5 - Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

**CAPO TERZO
UFFICIO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE**

- Art. 6 - Costituzione dell' Ufficio Comunale per la Protezione Civile
- Art. 7 - Compiti dell' Ufficio Comunale per la Protezione Civile
- Art. 8 - Costituzione del servizio di pronta reperibilità comunale

**CAPO QUARTO
SALA OPERATIVA -UNITA' COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE**

- Art. 9 - Sala operativa
- Art. 10 - Istituzione e costituzione dell' Unità Comunale di Protezione Civile
- Art. 11 - Volontariato
- Art. 12 - Esercitazioni

**CAPO QUINTO
EVENTI CALAMITOSI - PIANO COMUNALE**

- Art. 13 - Eventi calamitosi -Elencazione esemplificativa
- Art. 14 - Eventi calamitosi - Adempimenti
- Art. 15 - Inventario e custodia dei materiali
- Art. 16 - Piano Comunale

**CAPO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 17 - Pubblicità del regolamento
- Art. 18 - Notificazione del regolamento
- Art. 19 - Leggi ed atti regolamentari
- Art. 20 - Aggiornamento allegati al Piano di Protezione Civile
- Art. 21 - Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Tenuto conto che il territorio Comunale e' interamente pianeggiante e pertanto il rischio di calamita' idrogeologica e' assai limitato, tuttavia potrebbe essere esposto al rischio di calamita' naturali, catastrofi o di altri eventi calamitosi e che essi possono manifestarsi all'improvviso, con il presente regolamento il Comune di BOSCONERO, nei limiti delle competenze ad esso attribuite, assicura lo svolgimento delle attivita' di protezione civile dotandosi di una struttura comunale permanente di Protezione Civile; tale struttura e' formata da:

- a) un "Comitato Comunale di Protezione Civile"
- b) un " Ufficio Comunale per la Protezione Civile".

Art. 2 - Scopo del presente regolamento.

Lo scopo del presente regolamento e' quello di disciplinare la realizzazione, l' organizzazione e la gestione e di stabilire i compiti di una struttura operativa agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego di tutte le risorse umane e materiali disponibili sul territorio, nel caso si verificano eventi calamitosi, e quello di avviare attivita' di prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

CAPO SECONDO

COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 - Comitato Comunale di Protezione Civile

E' costituito in questo Comune il Comitato Comunale di Protezione Civile che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

1. Sindaco, quale ufficiale di Governo ed Autorità locale di protezione civile, che lo presiede
2. Responsabile del Servizio area tecnica e tecnico manutentiva
3. Rappresentante designato dall' A.S.L.
4. Comandante della stazione locale dei Carabinieri.
5. Responsabile o capo del distaccamento dell' Associazione Nazionale Volontari dei Vigili del Fuoco di Bosconero.

Art. 4 - Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, costituito come al precedente art.3, nel rispetto delle norme vigenti nel tempo ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto quale organo provinciale di protezione civile:

- 1 sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme del presente regolamento nonché all'acquisizione dei dati per la formazione di tutti i programmi ed i piani di protezione civile;
- 2 sovrintende alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili nonché al loro aggiornamento;
- 3 assicura, almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione della struttura comunale permanente di Protezione Civile;
- 4 esprime parere non vincolante:
 - sulla organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione;
 - su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di protezione civile;
- 5 sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali di emergenza di cui al successivo art. 10;
- 6 nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini, la formazione di una moderna coscienza di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le Autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche, ecc., necessarie a tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti dalla natura o dagli errori e incuria degli uomini;
- 7 propone al Sindaco le formule per allertare la popolazione.
- 8 in caso di emergenza coordina e sovrintende alle operazioni di pronto intervento e soccorso, in stretta collaborazione con gli organi di protezione civile del Ministero e della Prefettura, nonché con la Giunta Comunale.

Art. 5 - Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile e' convocato dal Sindaco, o suo delegato:

1. in via ordinaria, almeno una volta l'anno;
2. in via straordinaria ed urgente;
3. al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato si deve intendere automaticamente convocato in seduta permanente.

Le riunioni sono tenute nell'Ufficio del Sindaco o in altro ufficio della sede comunale .

Le funzioni di verbalizzazione sono attribuite, di volta in volta, dal Presidente ad un dipendente comunale assegnato al servizio oppure ad un componente del Comitato.

E' istituito un apposito registro su cui verranno iscritti:

- verbali del Comitato;
- elenco del materiale facente destinato alla protezione civile;
- elenco e data del materiale revisionato;
- verbale e data delle prove e verifiche effettuate;
- elenco degli attestati di formazione rilasciati.

CAPO TERZO
UFFICIO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

Art. 6 - Costituzione dell'Ufficio Comunale per la Protezione Civile

L'Ufficio Comunale per la Protezione Civile e' composto da:
responsabile del Servizio Area Tecnica con funzioni di coordinamento e direzione;
responsabile del Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ;
responsabile del servizio di Polizia Municipale;
responsabile del servizio Finanziario;

All' ufficio suddetto fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonchè di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dal "Ministero dell'Interno" dal "Ministero per il coordinamento della protezione civile", dagli altri Ministeri comunque competenti, dal Prefetto e dagli Organi Regionali e Provinciali di protezione civile.

L' Ufficio Comunale per la Protezione Civile si avvale della collaborazione della Unita' Comunale di Protezione Civile di cui all' art. 10 del presente regolamento.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all Ufficio Comunale per la Protezione Civile i dati e la collaborazione richiesti con precedenza sugli altri adempimenti.

Art. 7 - Compiti dell'Ufficio Comunale per la Protezione Civile

L' Ufficio Comunale per la Protezione Civile deve assicurare:

- a) tutti gli adempimenti necessari per l' esatta applicazione di tutte le norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco quale Autorità locale di protezione civile;
- b) la compilazione e l'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il piano comunale di protezione civile di cui al successivo articolo 17, compresi gli indirizzi di quanti fanno parte delle unità assistenziali di emergenza;
- c) in tutti i casi di emergenza il Responsabile del Servizio Area Tecnica deve assicurare:
 - a) la permanente apertura dell' ufficio, anche mediante turni;
 - b) tutta l'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza.

Art. 8 - Costituzione del servizio di pronta reperibilità comunale

Il Sindaco provvede ad istituire il servizio di reperibilità nell'arco delle 24 ore, per motivi di protezione civile, entro novanta giorni dall' approvazione del presente regolamento, al quale dovranno essere collocati giornalmente:

n° 2 appartenenti all'Ufficio Tecnico Comunale

n° 1 appartenente al Servizio di Polizia Municipale

CAPO QUARTO

SALA OPERATIVA -UNITA' COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 9 - Sala operativa

Quale sala operativa permanente viene individuata la sala dell' Ufficio Tecnico Comunale.

In essa risiede permanentemente il Comitato Comunale di Protezione civile, nel caso previsto dall'art. 5, comma c); qualora la suddetta risultasse inagibile, sono stati individuati, come locali alternativi, i locali del plesso scolastico comunale.

Detta sala dovrà essere dotata di:

- a) numero adeguato di tabelloni di superficie non inferiore al metro quadrato;
- b) carte topografiche e toponomastiche dei territori comunale, provinciale e regionale con riportate tutte le notizie utili per interventi di soccorso;
- c) numero adeguato di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- d) apparecchiature ricetrasmittenti e/o telefoni cellulari capaci di collegamento diretto con la sala operativa della Prefettura.

Sarà cura del Sindaco prendere accordi per un collegamento alternativo della sala operativa sia coi Comuni limitrofi che con le televisioni ed i radioamatori.

Art. 10 - Istituzione e costituzione dell' Unità Comunale di Protezione Civile

L' Unità Comunale di Protezione Civile sarà costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del Sindaco, sentito il Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 3.

Di detta unità saranno chiamati a far parte:

- a) altri dipendenti comunali;
- b) gli eventuali volontari di cui al successivo art.11.

L' Unità Comunale di Protezione Civile svolge le seguenti attività:

- a) Per l'emergenza sanitaria e l'assistenza sotto la direzione di un sanitario designato dalla competente A.S.L., assicurerà i primi interventi sanitari con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari.

- b) Per l'emergenza tecnica ed ecologica.
sotto la direzione del responsabile del Servizio Area Tecnica , provvederà a coordinare gli eventuali interventi a tutela della pubblica o privata incolumità.
- c) Per la circolazione ed il traffico.
Sotto la direzione del Servizio di Polizia Municipale presidia i punti ritenuti nevralgicamente più importanti.
Nel caso di esodo della popolazione provvederà, con appropriata segnaletica, a coordinare il traffico in maniera unidirezionale verso località ritenute più sicure.

Le dette unità comunali di protezione civile opereranno in collaborazione con le unità assistenziali di emergenza previste dal piano provinciale di Protezione Civile costituite, per provvedere (art.19 D.P.R. n. 66/1981):

- ad alloggiare i sinistrati;
- eventualmente ad alimentare i sinistrati;
- alle altre forme di assistenza ai sinistrati.

Art. 11 - Volontariato

Ai fini della costituzione dell' Unità Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 10, in relazione anche al disposto dell'art. 23 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n.66 e degli artt. 6 e 11 della Legge 24/2/1992 n. 225, in aggiunta al personale dipendente che andrà a costituire le unità in argomento, potrà essere fatto ricorso al volontariato, i cui compiti ed organizzazione regolati da circolari Ministeriali e circolari dello Stato, saranno regolati a livello locale dal piano comunale di protezione civile.

Per lo scopo il Sindaco inviterà gli interessati a fare apposita domanda di inserimento in una o più unità assistenziali di emergenza di cui al precedente art.10.

Il Sindaco ha la facoltà, in seno al territorio comunale, d' istituire un Gruppo Comunale di Protezione Civile composto da volontari. Tale gruppo sarà inserito in un elenco separato, rispetto alle associazioni e/o gruppi volontari.

Prima dell'inserimento dei volontari nell'Unità Comunale di Protezione Civile dovrà essere garantita la copertura assicurativa di cui all'art.6, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970 n.996.

Art. 12 - Esercitazioni

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e provinciali della Protezione Civile.

Per lo scopo, saranno prese iniziative di concerto con i Sindaci dei Comuni limitrofi.

CAPO QUINTO

EVENTI CALAMITOSI - PIANO COMUNALE

Art. 13 - Eventi calamitosi -Elencazione esemplificativa

Anche ai fini della organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente art.13, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

1. alluvioni
2. nubifragi
3. grandi nevicate e gelate
4. incendio
5. esplosioni - conflagrazioni
6. inquinamenti di ogni tipo

Art. 14 - Eventi calamitosi - Adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone ed ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, il sindaco, quale Autorità locale di protezione civile, oltre a provvedere, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati dandone subito notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale, e ad azionare appropriato sistema d'allarme:

- 1) dispone la immediata convocazione:
 - a) della Giunta Comunale che rimarrà convocata in permanenza;
 - b) del Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art.3;
- 2) provvede alla pronta mobilitazione dell' Unità Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art.10;
- 3) informa l' A.S.L. per gli eventuali interventi di sua competenza;
- 4) dispone:
 - a)l'attivazione della sala operativa di cui al precedente art.9
 - b) l'approntamento della eventuale segnaletica direzionale;
- 5) quando la calamità non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto.

Art. 15 - Inventario e custodia dei materiali

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione della struttura comunale permanente di protezione civile dovranno essere inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale assegnato a detta struttura che avrà cura della sua manutenzione, e ne curerà sempre la piena efficienza.

I materiali ed i mezzi verranno custoditi nel magazzino comunale preposto.

Art. 16 - Piano Comunale di protezione civile

L' Ufficio Comunale per la Protezione Civile, di cui all' art. 7 e' tenuto a redigere entro novanta giorni dall' entrata in vigore del presente regolamento, un dettagliato Piano Comunale di Protezione Civile con l'elencazione delle risorse umane e materiali per l'adempimento dei primi soccorsi.

I dati relativi alle risorse devono essere annualmente aggiornati dall' Ufficio Comunale di Protezione Civile prima dell' approvazione del Bilancio di Previsione dell' esercizio finanziario annuale, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica.

Il Piano Comunale di Protezione Civile e gli aggiornamenti di cui al comma precedente sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale.

Il Piano Comunale di Protezione Civile e gli aggiornamenti saranno annessi al Regolamento Comunale di Protezione Civile e di esso dovrà prendere cognizione il Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 3.

CAPO SESTO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, ai fini delle vigenti disposizioni di legge, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento,

Art. 18 - Trasmissione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà trasmesso al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto della Provincia di Torino, quali Organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 19 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate: le norme di cui all' Ordinamento degli Enti Locali., quelle vigenti in materia di protezione civile secondo quanto espresso nella Legge 24 febbraio 1992 n.225, il Piano Provinciale di Protezione Civile, nonchè le direttive che saranno emanate dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dal Prefetto.

Art. 20 - Aggiornamento allegati al Piano Comunale di Protezione Civile.

L'ufficio Comunale per la Protezione Civile dei cui all' art. 6 del presente Regolamento aggiorna annualmente gli allegati al piano di Protezione Civile

Art. 21 - Entrata in vigore del presente regolamento

Ai sensi dell'art. 7, 3° comma dello Statuto Comunale, il presente regolamento, dopo il favorevole esame dell' organico regionale di controllo , sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co. ed entrerà in vigore il giorno successivo all' ultimo di pubblicazione.